# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

	- 2	ก	APR. 29	H14
ESTRATTO DAL PROCESSO VERSALE DELLA SEDUTA DEL	J	*	W4 1/2 E.	

ADDI' 3 0 APR. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA (301-ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COST COSTITUITA:

STORACE SIMEONI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI	Francesco Giorgio Andrea Laigi Armando	Presidente Vice Presidente Assessore "	 IANNARILLI PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI	Antoneilo Ass Bruno Donato Francesco Vincanzo Maria	essore " " " a "	
FORMISANO	Armando Arma Teresa	16	VERZASCHI	Vincenzo Mara Marco	a " ÷	
GARGANO	Giulio	46				

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommeso NARDINI .....OMISSIS

ASSENTE - FOR MISANO -

OGGETTO:

înfervenci per l'acquisto della prima casa in favore delle famiglie di muova costituzione



Oggetto:

Interventi per l'acquisto della prima casa in favore delle famiglie di nuova costituzione

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, di cencento con l'Assessore all'Urbanistica e casa;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio"e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 recante "Interventi a sostegno della famiglia";

VISTI in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) e l'articolo 5, comma 1, lettera a) della 1.r. 32/2001 per i quali la Regione persegue l'obiettivo di garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimnovendo gli ostacoli di ordine abitativo e concedendo prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l'acquisto della prima casa;

VISTO l'articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modificazioni, che istituisce nel bilancio regionale un fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario per la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo determinato o indeterminato;

VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 82 della Lr. 8/2002 che prevede che una quota del fondo sino al 25 per cento è destinata alle finalità di cui alla Lr. 32/2001;

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 82 della I.r. 8/2002 per il quale "l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con le banche, utilizzando il fondo di rotazione per il conferimento alle banche di provvista agevolata al fine di ridutre gli interessi di acquisizione dei mutui da parte dei beneficiari finali";

VISTO l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

in particolare l'articolo 46, comma 2, della legge 289/2002 che prevede che il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo medesimo, destinando almeno il 10% delle risorse a sostegno delle politiche in favore della famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

VISTI

TATE OF THE SECOND

VISTO

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 aprile 2003 concernente "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003", pubblicato suila Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Scrie Generale, n. 171 dei 25 luglio 2003, di seguito denominato decreto;

PRESO ATTO che la tabella 3 del decreto assegna alla Regione Lazio un finanziamento pari ad Euro 13.846.682, da destinare ad interventi a favore delle famiglie di nuova istituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2003, n. 977 concernente "Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003", che rimanda ad una successiva deliberazione la determinazione delle modalità e dei criteri di utilizzazione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle famiglie di nuova costituzione;

CONSIDERATO che l'esigenza di programmare un intervento a favore delle famiglie di nuova costituzione, che possa incidere in manicra visibile sulla problematica relativa all'acquisto della prima casa, richiede di integrare le risorse provenienti dal fondo nazionale con le risorse regionali provenienti dal fondo di rotazione di cui all'articolo 82 della I.r. 8/2002, e quindi approntare un provvedimento di concerto fra l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali e l'Assessorato competente in materia di urbanistica e casa

RITENUTO pertanto, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 2 della legge 289/2002, di:

 a) utilizzare le risorse statali finalizzate alle famiglie di nuova costituzione di cui al citato d.m. 18 aprile 2003 unicamente per l'acquisto della prima casa di abitazione;

 b) utilizzare in aggiunta alle risorse di cui alla lettera a) anche le risorse di cui al fondo di rotazione ex articolo 82, comma 3, della 1.r. 8/2002 per un importo pari ad Euro 62.500.000;

 c) assegnare i finanziamenti di cui alle lettere a) e b) mediante l'utilizzo di una graduatoria unica formata per ognuno degli ambiti territoriali di seguito individuati;

ATTESO che la diversa natura delle risorse che compongono lo stanziamento complessivo consente di utilizzare le stesse secondo le seguente modalità:

 a) la quota di curo 13.846.682 proveniente dal fondo nazionale per le politiche sociali e assegnata alla Regione Lazio nell'ambito della riserva di cui all'articolo 46, comma 2 della legge 289/2002 viene utilizzata per l'erogazione di contributi a fondo perduto (buono casa);

b) la quota di euro 62.500.000, proveniente dal fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluniennali di edifizia residenziate di cui all'articolo 82 della 1x. 8/2002, nell'ambito della riserva prevista dal comma 3, viene utilizzata per l'erogazione di mutui a tasso agevolato;

CONSIDERATA l'esigenza di fissare l'importo di ciascun buono casa ad Euro 11.077,35 e l'importo di ciascun mutuo ad Euro 50.000, così da poter soddisfare un numero di famiglie pari a 1250;



RITENUTO di ripartire le risorse a disposizione, che ammontano a complessivi (Euro 13.846.682 - Euro 62.500.000) tra i seguenti sei ambiti 76.346.682 territoriali:

a) Comune di Roma;

- b) Provincia di Roma con esclusione del territorio del Comune di Roma;
- c) Provincia di Frosinone:
- d) Provincia di Rieti;
- e) Provincia di Latina;
- f) Provincia di Viterbo;

RITENUTO altresi di ripartire le risorse di cui al punto precedente secondo i seguenti criteri:

- a) il 50 % sulla base della popolazione (25% per popolazione residente e 25% per popolazione compresa tra i 25 cd i 39 anni) (dati Istat relativi al censimento 2001);
- b) il 50 % sulla base delle abitazioni esistenti, (dati Istat relativi al censimento 2001)

RITENUTO di individuare quali soggetti beneficiari delle provvidenze le coppie che abbiano contratto matrimonio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e la data di scadenza per la presentazione della domanda per accedere ai contributi di cui al presente provvedimento e che intendano acquistare una prima casa di abitazione;

ESPERITA la procedura di consultazione e di concertazione con LE PARTI SOCIALI;

all'unanimirà.

### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1) di destinare la somma complessiva di Euro 76.346.682 per favorire l'accesso all'acquistodella prima abitazione da parte delle famiglie di nuova costituzione. La somma è composta da due diverse poste finanziarie;

a) Euro 13.846.682 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, nell'ambito della riscrva di cui all'articolo 46, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), assegnata alfa Regione con il Decreto 18 aprile 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e Finanze (tabella 3), da prelevare sul capitolo di spesa n. H41106 del bilancio regionale;

b) Euro 62,500,000, provenienti dal fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale di cui all'articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, nell'ambito della riserva prevista dal comma 3, da prelevare sul capitolo di spesa n.C22102;

di ripartire le risorse complessive a disposizione tra i seguenti sei ambiti territoriali:

a) Comune di Roma:

b) Provincia di Roma con esclusione del territorio del Comune di Roma;

c) Provincia di Frosinone;

d) Provincia di Rieti;


e) Provincia di Latina;

f) Provincia di Viterbo;









- 3) di ripartire le risorse complessive a disposizione tra gli ambiti territoriali di cui al punto 2) così come indicato nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione, sulla base dei segmenti criteri:
  - a) il 50 % sulla base deila popolazione (25% per popolazione residente e 25% per popolazione compresa tra i 25 ed i 39 anni) (dati Istat relativi al censimento 2001);
  - b) il 50% sulla base delle abitazioni esistenti sul territorio (dati Istat relativi al censimento 2001);
- 4) di stabilire che, per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie:
  - a) la somma di cui alla lettera a) del punto 1) viene crogata sotto forma di contributo a fondo perduto (buono casa), pari ad Euro 11.077,35 a famiglia, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico che sarà emanato con successivo provvedimento;
  - b) la somma di cui alla lettera b) del punto 1) viene erogata sotto forma di mutuo agevolato, di importo massimo di Euro 50.000 e comunque non superiore al 50% del costo dell'alloggio, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico che sarà emanato con successivo provvedimento;
- 5) di stabilire che le provvidenze di cui al presente provvedimento, destinate complessivamente a circa 1250 nuclei familiari, vengono assegnate in base a graduatorie uniche formate a livello degli ambiti territoriali di cui al punto 2);
- 6) di stabilire che il mutuo sarà erogato dagli istituti di credito convenzionati con l'Agenzia Sviluppo Lazio SpA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 82, comma 9 della Lr. 8/2002 e che anche il buono-casa potrà essere crogato con le stesse modalità;
- 7) di individuare quali beneficiari dei contributi di cui al punto 1) le coppie che intendono acquistare una prima casa di abitazione e che hanno contratto matrimonio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 e la data di scadenza per la presentazione delle domande per accedere ai contributi, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - b) residenza anagrafica o attività lavorativa nell'ambito territoriale ove è ubicato l'alloggio da acquistare, che deve comunque essere ubicato in un comune del Lazio:
  - c) reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore al limite massimo previsto per l'accesso ai contributi per l'edilizia agevolata;
  - d) età non superiore ai 40 anni per entrambi i componenti la coppia;
  - e) non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nell'ambito territoriale ove è localizzato quello da acquistare da parte del richiedente.
  - f) non aver avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, e non aver ottenuto finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, dalla Regione o dal Comune;



358

3 0 APR. 2004

8) di stabilire che le graduatorio verranno formate a livello degli ambiti territoriali di cui al punto 2), con l'osservanza dei criteri indicati nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente deliberazione; con successivo DPGR si provvederà a nominare apposita Commissione formata da due esperti esterni e tre funzionari interni per la valutazione delle domande.

di dare mandato al Direttore del Dipartimento sociale, di concerto con il Direttore del Dipartimento Territorio di compiere gli atti necessari per l'attuazione della presente dell'accurrente della presente

deliberazione, ivi compresa l'emanazione del relativo avviso pubblico;

10) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini









Ripartizione delle risorse per l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie di nuova costituzione, che ammontano ad euro 76.346.682,00 ripartite per ambiti territoriali (Provincia di Viterbo, Provincia di Ricti, Provincia di Roma, Comune di Roma, Provincia di Latina, Provincia di Frosinone) secondo i seguenti criteri:

- a) il 50 % in base alla popolazione, di cui il 25% in base alla popolazione residente ed il 25% in base alla popolazione "mirata" (compresa fra i 25 ed i 39 anni);
- b) il 50% in base alle abitazioni presenti sul territorio. La fome dei dati è ISTAT (censimento 2001)

PROVINCE	TOTALE IMPORTO MUTUO	TOTALE IMPORTO BUONI	TOTALI
Viterbo	€ 3.685.182,43	<u>€ 816</u> .44 <u>0,79</u>	€ 4.501.623 <u>,22</u>
Rieti	€ 2,095.323,46	<u>€ 46</u> 4 <u>.212,44</u>	€ 2.559.535,90
Roma(escluso Comune di	!		ļ
Roma)	€ 14.419.750,60	€ 3 <u>.194.65</u> 1,22	€ 17.614.401 <u>,</u> 81
Comune di Roma	€ 30.435.700,47	€ 6.742.935,45	€ 37.178.635,92
Latina	€ 6.109.500,13	€ 1.353,540,89	€ 7.463.041,01
Frosinone	€ 5.754.542,92	€ 1.274.901,21	€ 7.029.444,13
Lazio	€ 62.500.000,00	€ 13.846.682,00	€ 76.346.682,00







## ALLEGATO 2

#### PRIORITA' E PUNTEGGI:

non superiore ad anni 60

1)	Età complessiva dei componenti il nucleo familiare non superiore ad anni 50		
	Età complessiva dei componenti il nucleo familiare	2 punți	

Età complessiva dei componenti il nucleo familiare 1 punto non superiore ad anni 70

2) Numero figli: 2 2 punti

Numero figli; 1 1 punto

3) Concepito 1 punti

4) Reddito ricompresso nella I fascia prevista per l'accesso ai 3 punti contributi previsti per l'edilizia agevolata

Reddito ricompresso nella II fascia prevista per l'accesso ai 2 punti contributi previsti per l'edilizia agevolata

Reddito ricompresso nella III fascia prevista per l'accesso ai I punto contributi previsti per l'edilizia agevolata

5) Presenza nel nucleo familiare di persone con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992

6) Presenza di anziani (oltre 65 anni) nel nucleo familiare 2 punti





